DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

relativa alla conclusione degli accordi bilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973—1979

(80/272/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che i negoziati commerciali degli anni 1973—1979 hanno portato in primo luogo ad accordi multilaterali che sono stati approvati a nome della Comunità con la decisione 80/271/CEE del Consiglio (1) ; che, inoltre, una parte delle concessioni e degli impegni reciproci negoziati dalla Comunità e da taluni paesi partecipanti ai negoziati viene ripresa in accordi bilaterali speciali ;

considerando che le concessioni e gli impegni reciproci contenuti in questi accordi bilaterali costituiscono un risultato accettabile,

DECIDE :

Articolo 1

1. A nome della Comunità economica europea sono approvati i seguenti accordi :

— accordo raggiunto a Parigi il 15 giugno 1979 tra taluni paesi aderenti all'accordo sugli scambi di aeronavi civili (CEE, Canada, Giappone, Svezia, Stati Uniti) sui reciproci diritti di negoziato in caso di ritiro di concessioni tariffarie ;

— scambio di lettere con gli Stati uniti sull'eventuale estensione negli Stati Uniti delle pratiche restrittive in materia di commesse e sulla relativa riserva della Comunità europea in merito all'applicazione, da parte sua, dell'accordo relativo alle commesse governative ;

— accordo sui formaggi tra gli Stati Uniti e la Comunità ;

— scambio di lettere tra la Comunità e gli Stati Uniti riguardanti il settore del pollame ;

— scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti riguardanti il riso ;

— scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti riguardanti l'abolizione del « Wine Gallon Assessment » ;

— scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti in materia di carni bovine di prima qualità ;

— scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti riguardanti le carni bovine fresche, refrigerate e congelate ;

— scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Canada in merito al frumento di qualità ;

— accordo tra il Canada e la Comunità economica europea per i formaggi ;

— memorandum di accordo (risultati dei negoziati bilaterali tra le delegazioni della Nuova Zelanda e delle Comunità europee nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali) con gli allegati seguenti :

 1. offerta tariffaria supplementare della Nuova Zelanda in risposta a talune specifiche richieste delle Comunità europee ;

 2. offerta di un regime di licenze all'importazione fatta dalla Nuova Zelanda in risposta a talune specifiche richieste delle Comunità europee ;

 3. disposizioni concordate tra la Nuova Zelanda e la Comunità in materia di formaggi ;

 4. accordo per la carne bovina tra la Nuova Zelanda e la Comunità ;

— resoconto concordato delle conclusioni raggiunte in negoziati bilaterali tra le Comunità europee e l'Australia nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del GATT, con gli allegati seguenti :

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

1. concessioni australiane alla Comunità :
 a) concessioni tariffarie,
 b) appendice : concessioni relative a formaggi speciali ;
2. accordo tra l'Australia e la Comunità in merito alla carne bovina ;
3. accordo sul formaggio tra l'Australia e la Comunità;
4. concessioni tariffarie della Comunità ;
5. accordo sulla carne di bufalo ;

— accordo relativo alla carne bovina tra la Repubblica argentina e la Comunità ;

— accordo per la carne bovina tra la Repubblica orientale dell'Uruguay e la Comunità, e lettera relativa a detto accordo ;

— accordo per la carne bovina tra la Repubblica popolare ungherese e la Comunità ;

— accordo per la carne bovina tra la Repubblica socialista di Romania e la Comunità ;

— accordo per la carne bovina tra la Repubblica popolare di Polonia e la Comunità.

2. I testi degli accordi di cui al presente articolo sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a prendere, se del caso, le misure necessarie per confermare gli accordi presi dalla Comunità nei settori che sono oggetto degli accordi bilaterali di cui alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HUSSEY

Accordo raggiunto a Parigi il 15 giugno 1979 tra taluni paesi aderenti all'accordo sugli scambi di aeronavi civili (CEE, Canada, Giappone, Svezia, Stati Uniti) sui reciproci diritti di negoziato in caso di ritiro di concessioni tariffarie

Le delegazioni del Canada, della CEE, del Giappone, della Svezia e degli Stati Uniti hanno riconosciuto che il ritiro delle concessioni tariffarie può compromettere l'equilibrio tra i diritti e gli obblighi stabiliti dall'accordo sugli scambi di aeronavi civili. Ciascuna delegazione è quindi disposta ad avviare le consultazioni con le altre allo scopo di trovare i metodi per ristabilire l'equilibrio, ivi compresa l'approvazione di disposizioni di adeguamento compensativo.

Scambio di lettere sull'eventuale estensione negli Stati Uniti delle pratiche restrittive in materia di commesse e sulla relativa riserva della Comunità europea in merito all'applicazione, da parte sua, dell'accordo relativo alle commesse governative

Lettera del visconte Davignon all'ambasciatore Strauss

A seguito dell'accordo sulle commesse governative ed in riferimento alle discussioni tenute tra le nostre delegazioni nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali, mi pregio presentare le seguenti osservazioni :

1. Uno dei principali obiettivi delle Comunità europee è stato l'eliminazione del « Buy American Act ».

2. Le Comunità europee inoltre si sono preoccupate di evitare un eventuale rafforzamento del « Buy American Act » o l'approvazione di altre restrizioni da parte del congresso, su iniziativa di quest'ultimo o delle autorità governative. Inoltre, esse hanno cercato di evitare un ampliamento delle restrizioni sul tipo del Buy American o di altra natura in merito alle commesse a livello dell'amministrazione centrale o locale.

3. Qualsiasi estensione delle restrizioni commerciali relative alle pratiche statunitensi sulle commesse avrebbe gravi conseguenze sulla capacità e sulla disponibilità della Comunità europea ad avviare e portare a termine con successo i negoziati volti ad ampliare ed a migliorare l'accordo sulle commesse governative su base di reciprocità, di cui alla parte IX, paragrafo 6, dell'accordo. Dette restrizioni pregiudicherebbero inoltre la gestione dell'accordo da parte delle Comunità europee.

4. Se si raggiungeranno gli obiettivi e saranno sedate le preoccupazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, le Comunità europee cercheranno di evitare analoghe restrizioni sul proprio territorio.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente.

Lettera dell'ambasciatore Strauss al visconte Davignon

La presente accusa ricevuta della sua nota del 17 luglio contenente una « Dichiarazione sull'interpretazione dell'accordo sulle commesse governative ».

Noi condividiamo il principale obiettivo formulato nella sua « Dichiarazione », in ordine all'ampliamento dell'elenco di prodotti coperti; constatiamo quindi con rincrescimento che la Commissione non è stata in grado di presentare un'offerta di copertura maggiore, per cui il livello di copertura è sceso ad un denominatore comune inferiore a quello da noi auspicato. Con riferimento ai termini dell'accordo ed alle discussioni tenute tra le nostre delegazioni nel contesto dei negoziati commerciali multilaterali, le presento le seguenti osservazioni sulle intenzioni degli Stati Uniti.

Sin dall'inizio di questi negoziati sulle commesse, gli Stati Uniti hanno cercato di inserire nel campo d'applicazione dell'accordo sulle commesse governative la massima copertura possibile.

Il principio di base degli accordi sulle commesse è l'eliminazione dei sistemi discriminatori più evidenti da parte dei paesi che li applicano, in cambio dell'attuazione della trasparenza da parte di quei paesi che attuano forme più sottili di discriminazione. Gli Stati Uniti perciò sono più che disposti ad includere fra gli organismi cui si applica l'accordo il numero massimo di enti, nonché ad impiegare la soglia più bassa possibile, ma unicamente nei casi in cui si applicano pienamente le disposizioni dell'accordo stesso.

Gli Stati Uniti continueranno a perseguire l'ampliamento dell'elenco dei prodotti coperti dall'accordo mediante negoziati. A questo proposito, le autorità governative tenteranno di scoraggiare qualsiasi iniziativa che potrebbe pregiudicare il risultato positivo di tali negoziati. Prenderemo inoltre le misure necessarie a favorire l'ampliamento della copertura dell'accordo e l'adesione di nuovi membri.

Gli Stati Uniti si sono sempre opposti alle misure intese a rafforzare le pratiche discriminatorie in materia di commesse governative. A nostro parere, l'esistenza di un accordo sulle commesse governative contribuirà ad evitare eventuali future misure restrittive prese allo scopo di proteggere i fornitori nazionali. Secondo le disposizioni dell'accordo sulle commesse governative, continueremo ad affermare che, per gli acquisti che sono oggetto dell'accordo, le offerte provenienti da fornitori stranieri appartenenti ai paesi aderenti devono essere considerate sullo stesso piano delle offerte nazionali.

Il mio governo capisce le ansietà della Commissione in merito ad un eventuale rafforzamento delle restrizioni volte ad incoraggiare l'acquisto di prodotti nazionali; condividiamo le sue preoccupazioni in merito agli eventuali effetti negativi di tale azione sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo sulle commesse governative. Noi speriamo che un ulteriore espansione dell'accordo contribuirà a attenuare dette preoccupazioni. Senza l'accordo sulle commesse governative, la situazione assumerà certamente aspetti più sconcertanti.

In riferimento al paragrafo 3 della sua « Dichiarazione », gli Stati Uniti si atterranno pienamente ai termini dell'accordo sulle commesse governative e si attendono il medesimo impegno da parte di tutti gli altri firmatari. Speriamo inoltre di poter discutere circa gli sforzi della Comunità europea volti ad evitare il rafforzamento delle restrizioni sulle commesse governative ad un livello inferiore al governo centrale.

Il nostro congresso ha reagito negativamente di fronte allo squilibrio esistente tra il nostro mercato delle commesse, relativamente aperto, e le restrizioni dei mercati delle Comunità europee. L'utilità commerciale dell'accordo è stata considerata con un certo scetticismo, particolarmente alla luce della modesta offerta della CEE. Pertanto il congresso ha proposto di redigere una serie di relazioni per avere un quadro chiaro sul funzionamento dell'accordo. Noi confidiamo che tali relazioni rivelino progressi significativi verso l'apertura dei mercati delle commesse e favoriscano i nostri reciproci sforzi per ampliare la copertura. Se il gruppo dei firmatari non sarà in grado di procedere verso un'effettiva apertura e reciprocità di accesso a mercati affini, probabilmente aumenteranno le pressioni politiche interne per ristabilire l'equilibrio introducendo restrizioni sul mercato statunitense.

In attesa di iniziare un cooperazione a nostro reciproco vantaggio, aumentando le opportunità commerciali nel settore delle commesse governative, ...

Contenuto dell'accordo sui formaggi tra gli Stati Uniti e la Comunità

1. Gli Stati Uniti sono d'accordo per modificare il loro sistema di importazione in modo che:

 — i formaggi di cui all'allegato 1 non vengano contingentati;

 — gli altri formaggi vengano liberamente importati entro i limiti di contingenti fissi.

2. Il volume globale dei contingenti concessi alla Comunità per il formaggio soggetto al sistema di contingenti sarà almeno pari a 43 554 t. La distribuzione dei contingenti tra le diverse varietà è quello di cui all'allegato 2 del presente accordo. Gli Stati Uniti si impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari in modo che la gestione dei contingenti da parte del governo sia tale da consentire il loro massimo utilizzo.

3. La Comunità è d'accordo per non concedere restituzioni né consentire altre pratiche analoghe per effetto delle quali i prezzi dei formaggi di origine comunitaria sul mercato americano all'ingrosso scendano al di sotto dei prezzi degli analoghi formaggi americani. Gli altri fornitori di formaggio contingentato negli Stati Uniti saranno soggetti allo stesso impegno.

4. Gli Stati Uniti sono d'accordo per non imporre dazi compensativi sul formaggio importato dalla Comunità a condizione che vengano rispettate le condizioni di prezzo sul mercato americano di cui al paragrafo 3.

 Qualora ritenga che le condizioni di prezzo di cui al paragrafo precedente non sono più rispettate, il governo americano ne informa la Comunità e conviene di aprire consultazioni prima di prendere contromisure.

5. La Comunità accetta l'impegno degli Stati Uniti sull'entità dei contingenti, stabilito a norma della sezione 22 e conforme alla clausola del 1955, fermi restando i suoi diritti a norma dell'accordo generale.

ALLEGATO 1

1. In conformità dell'accordo, i formaggi che rientrano nelle seguenti categorie tariffarie della tariffa doganale americana non devono essere contingentati.

 a) Quelli di cui alle voci seguenti:

TD degli USA	Descrizione
117.0020	Formaggio Stilton, in forme originali, prodotto britannico
117.0520	Formaggio Stilton, altro, prodotto britannico
117.1000	Formaggio Bryndza
117.3000	Formaggio Gjetost, prodotto da siero di latte caprino o da siero ottenuto da una miscela di latte caprino e non oltre il 20 % di latte vaccino
117.3500	Formaggio Gjetost, altro
ex 117.4060	Formaggio Goya, in forme originali
117.4500	Formaggio Roquefort, in forme originali, prodotto francese
117.5000	Formaggio Roquefort, altro prodotto francese
117.6060	Formaggi Gammelost e Nokkelost
117.6500	Formaggi di latte ovino, in forme originali, ed adatti ad essere grattugiati
117.6700	Formaggio pecorino, di latte ovino, in forme originali, non adatto ad essere grattugiato
117.7000	Altro formaggio di latte ovino
117.7575	Altro formaggio di latte caprino di valore non superiore a 25 cents per libbra
117.8575	Altro formaggio di latte caprino di valore superiore a 25 cents per libbra

 b) Quelli di cui ad una voce da creare, il cui testo deve essere basato sulla seguente definizione di « soft ripened cow's cheese » (formaggio di latte vaccino, a pasta molle, stagionato):

 « I formaggi molli stagionati sono trattati o maturati con agenti biologici quali muffe, colture ed altri organismi che contribuiscono alla formazione di una crosta apparente sulla superficie del formaggio. Gli effetti del trattamento e della maturazione devono visibilmente progredire dalla superficie verso l'interno del formaggio. Il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca non deve essere inferiore al 50 %. Il tenore, in peso, di acqua della materia non grassa non deve essere inferiore al 65 %.

 La denominazione "formaggi molli stagionati" non si applica ai formaggi aventi colture ed altri organismi sulla crosta e contenenti al tempo stesso muffe verdastre o di altra natura uniformemente diffuse nella pasta ».

2. Il seguente elenco non completo viene fornito unicamente a scopo illustrativo. A livello tecnico dovrebbe instaurarsi una cooperazione amministrativa per risolvere le eventuali difficoltà relative alla classificazione dei seguenti formaggi:

 — Bibress
 — Brie
 — Camembert
 — Cambré

— Carré de l'Est
— Chaource
— Coulommiers
— Époisse
— Herve
— Limbourg
— Livarot
— Maroilles
— Munster, originario della Francia e della Germania, nelle regioni lungo le due rive del Reno
— Pont-l'Évêque
— Reblochon
— St-Marcellin
— Taleggio

(Esempi immessi in commercio con i seguenti nomi commerciali) :

— Boursault
— Caprice des Dieux
— Ducs (Suprême des)
— Explorateur

ALLEGATO 2

Contingenti di formaggi

TD degli USA Appendice Voce numero	Prodotto	Contingenti di importazione annui 1° gennaio — 31 dicembre (tonnellate metriche)
950.07	Blu fuso (eccettuato lo Stilton prodotto in Inghilterra) e prodotti sostitutivi contenenti Blu fuso o da esso derivati	2 479
950.08	Formaggio Cheddar e prodotti sostitutivi contenenti formaggio Cheddar o da esso derivati	263
950.08 A	Formaggio di tipo americano, compreso il Colby, lavato, affumicato, e formaggio granulare (ma escluso il Cheddar) e formaggio contenente siffatto formaggio di tipo americano o da esso derivato	254
950.09 A	Formaggi Edam e Gouda	4 011
950.09 B	Formaggi e prodotti sostitutivi contenenti formaggi Edam e Gouda o da essi derivanti Formaggi di tipo italiano di latte vaccino (romani di latte vaccino, reggiano, parmigiano, provolone, provoletta e Sbrinz)	1 237
950.10	In forme originali	1 763
950.10 A	Non in forme originali; formaggio e prodotti sostitutivi contenenti siffatti formaggi di tipo italiano o da essi derivanti Formaggio svizzero o Emmenthal con formazione di buchi ; formaggio tipo gruviera, formaggio e suoi prodotti sostitutivi contenenti siffatti formaggi o da essi derivanti	47
950.10 B	Formaggio svizzero o Emmenthal con formazione di buchi	6 000
950.10 C	Formaggio diverso dallo svizzero o dall'Emmenthal con formazione di buchi (definito statisticamente come processo gruviera)	3 500
950.10 D	Formaggi e loro prodotti sostitutivi di cui alle voci 117.75 e 117.85, parte 4 C, elenco 1 della tariffa degli Stati Uniti (eccettuato il formaggio non contenente latte vaccino ; formaggio, tranne quello fresco (ricotta), contenente non oltre 0,5 % in peso di grasso di latte e articoli che rientrano nei contingenti all'importazione di cui alla presente sezione)	20 000
950.10 E	Formaggi e loro prodotti di sostituzione contenenti non oltre 0,5 % in peso di grasso di latte, di cui alle voci 117.75 e 117.85 della sottoparte C, parte 4, elenco 1 (eccettuati gli articoli che rientrano in altri contingenti di importazione, di cui alla presente sezione)	4 000

Contenuto dello scambio di lettere tra la Comunità e gli Stati Uniti riguardanti il settore del pollame

Gli Stati Uniti e la Comunità economica europea concordano quanto segue :

1. La Commissione prende provvedimenti affinché alla data di entrata in vigore delle concessioni siano state completate le procedure interne che modificano i coefficienti usati nel calcolo del prezzo limite e del prelievo per certi pezzi di tacchino sulla base dei prezzi applicabili al tacchino intero in modo che essi vengano fissati ai seguenti livelli per le sottovoci sottoindicate :

 02.02 B II e) 2 aa) fusi (coscette) : 0,75
 02.02 B II e) 2 bb) cosce : 1,35
 02.02 B II d) 2 petti : 1,60

 Queste modifiche sono tali che avrebbero implicato alla data del 1° dicembre 1978, a parità di condizioni, riduzioni dei prezzi d'entrata e dei prelievi nella misura rispettiva indicata qui di seguito :

 per la linea tariffaria 02.02 B II e) 2 aa) fusi (coscette) : 17-0/0
 per la linea tariffaria 02.02 B II e) 2 bb) cosce : 13-0/0
 per la linea tariffaria 02.02 B II d) 2 petti : 3-0/0

2. La CEE conferma che la carne di tacchino cruda preparata rientra nella sottovoce 16.02 B I a) della tariffa doganale comune. La carne di pollame cruda preparata diversa dal tacchino, ora classificata alla stessa voce tariffaria, può essere riclassificata.

3. Se le esportazioni di carne di tacchino dagli Stati Uniti nella Comunità economica europea superano il livello medio realizzato durante il 1977 e il 1978, gli Stati Uniti e la Comunità economica europea avvieranno consultazioni per esaminare la situazione e, se necessario, per trovare una soluzione del problema così determinatosi sul mercato comunitario della carne di tacchino.

Contenuto dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti riguardanti il riso

1. La Comunità economica europea è d'accordo affinché alle date 1° settembre 1979 e 1° settembre 1980 siano perfezionate le procedure interne alla Comunità che ridurranno, in due fasi, il prezzo d'entrata relativo al riso a grani lunghi, che attualmente supera quello relativo al riso a grani tondi di 20 UC/tm, al livello del prezzo d'entrata relativo al riso a grani tondi, comprese le relative modifiche degli importi correttori esterni usati nel calcolo dei prezzi CIF.

2. La Comunità economica europea accetta di adottare la classificazione del riso essiccato di cui al capitolo 10 della tariffa doganale comune, come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2800/78 del Consiglio della Comunità economica europea, del 27 novembre 1978. Questa classificazione sarà mantenuta anche in futuro.

3. La Comunità economica europea è d'accordo affinché queste concessioni non siano annullate da cambiamenti nel metodo usato per calcolare il prezzo di entrata della Comunità economica europea e i prelievi all'importazione relativi al riso.

Contenuto dello scambio di lettere fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti riguardanti l'abolizione del « Wine Gallon Assessment » (sistema di misura del vino in galloni)

Gli Stati Uniti accettano di abolire il metodo di valutazione detto del wine gallon, usato nel calcolo dei dazi doganali e delle tasse interne su prodotti importati alle seguenti voci tariffarie:

168.05	Acquavite
168.17	Amari di qualsiasi tipo contenenti alcole, adatti all'uso come bevande
	Brandy :
	Pisco e Singani :
	in contenitori di non oltre un gallone :
168.18	valutato non oltre 9 $ per gallone
168.23	valutato oltre 9 $ per gallone
	Altri:
	in contenitori di non oltre un gallone :
168.28	valutato oltre 9 $ per gallone
168.33	Cordiali, liquori, kirschwasser e ratafià
168.34	Alcole etilico destinato a bevande
168.35	Gin
168.45	Whiskey
	irlandese e scozzese
	Altre bevande alcoliche e preparazioni a prevalenza di alcoli distillati, adatte all'uso come bevande o per la produzione di bevande :
168.55	Altro

Contenuto dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti in materia di carni bovine di prima qualità

1. La CEE acconsente ad istituire un contingente di 10 000 tm di carne bovina di prima qualità in esenzione da prelievi ma soggetto ad un dazio del 20 % ad valorem che dovrà essere consolidato nel GATT.

 Tale carne bovina corrisponderà ad una delle seguenti definizioni e verrà certificata dal paese esportatore.

 i) Quarti di bovini, tagli per il commercio all'ingrosso, tagli principali e sub-principali disossati, bistecche già confezionate in porzioni provenienti da carcasse che presentano le seguenti caratteristiche :

 a) valore minimo dello strato esterno di grasso bianco sopra il « ribeye muscle » (muscolo della costata) alla 12ª costola: 0,4-0,9 pollici ;

 b) peso delle carcasse: 600—850 libbre ;

 c) valore minimo della « ribeye area » (area della costata) alla 12ª costola: 9 pollici quadrati ;

 d) età massima: 30 mesi. Le carcasse non devono presentare ossificazioni visibili dei nuclei cartilaginei sulle estremità delle apofisi dalla prima all'undicesima vertebra toracica ;

e) valore minimo del grasso intramuscolare frammisto alla carne magra del muscolo longissimus (ribeye) alla 12ª costola come mostrato dal modello fotografico (equivalente ad un modesto tenore di grasso contenuto nella carne magra, di 6,0 come minimo, su base dei tessuti molli, per il longissimus).

Nota: Questa disposizione non si applica agli altri muscoli della carcassa ;

f) colore: al momento del taglio della carcassa la carne magra deve avere un colore vivo, rosso ciliegia ;

g) le carcasse o i tagli freschi refrigerati devono avere una temperatura (all'interno del muscolo della costata) inferiore a 4° C al momento dell'imballaggio per la spedizione.

ii) Carcasse o qualsiasi tipo di taglio di bestiame di età nor superiore ai 30 mesi che sia stato nutrito per almeno 100 giorni con razioni equilibrate da un punto di vista nutritivo ad alta concentrazione di alimenti energetici, composte almeno per il 70 % da cereali, con almeno 20 libbre di razione giornaliera totale. Si osservi che la carne bovina USA classificata « USDA choice or prime » corrisponde automaticamente a una delle definizioni di cui sopra.

2. Entro il 1983 gli Stati Uniti e la Comunità economica europea si consulteranno circa la possibilità di espandere ulteriormente gli scambi di carni bovine di prima qualità.

Contenuto dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti riguardanti le carni bovine fresche, refrigerate e congelate

1. Gli Stati Uniti acconsentono ad organizzare il proprio sistema d'importazioni di carni bovine fresche, refrigerate e congelate in maniera da permettere l'accesso di 5 000 tm di carne bovina della CEE proveniente da paesi membri, immune da afta epizootica. La CEE gestirà il contingente.

 Per quanto riguarda i dazi compensativi, gli USA si conformeranno alle disposizioni in materia contenute nel codice delle sovvenzioni e compensazioni.

2. Entro il 1983 gli USA e la CEE si consulteranno sulla possibilità di espandere ulteriormente il commercio per quanto riguarda le carni bovine fresche, refrigerate o congelate.

Contenuto dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Canada in merito al frumento di qualità

Facendo riferimento ai colloqui svoltisi tra le delegazioni del Canada e della Comunità economica europea, mi pregio confermarle quanto segue in merito al frumento di qualità :

« Il Canada e la Commissione delle Comunità europee intendono concordemente incontrarsi nel 1982, al fine di esaminare come sia possibile definire le questioni non ancora risolte riguardo all'esportazione canadese di frumento di qualità nella CEE, emerse dallo scambio di lettere seguito ai negoziati del 1962 e del 1975 per l'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ».

Contenuto dell'accordo tra il Canada e la Comunità economica europea per i formaggi

I. *Impegno della Comunità all'importazione di Cheddar stagionato*

1. La Comunità s'impegna a fissare un contingente tariffario per il Cheddar stagionato, a determinate condizioni d'importazione, per un quantitativo annuo globale di 2 750 tm riservate al Canada.

 La definizione di questo regime, la specificazione del formaggio che ne può beneficiare, nonché le relative condizioni di concessione sono indicate nell'allegato del presente accordo ; il Canada s'impegna a che il Cheddar spedito nella Comunità sia accompagnato di un certificato di autenticità, rilasciato dalla « Commissione canadese del latte », che garantisca la natura e l'origine del prodotto.

2. Il Canada s'impegna a far sì che, per il formaggio esportato nella Comunità a norma del presente accordo, i prezzi minimi di cui all'allegato del presente accordo siano rispettati al livello cif.

 La Comunità dal canto suo s'impegna a che, entro i limiti necessari, i prezzi minimi vengano adeguati, in modo che il quantitativo annuo globale ammesso all'importazione in provenienza dal Canada possa essere assorbito, tenuto conto delle condizioni concorrenziali dell'offerta e della domanda sui mercati del formaggio degli Stati membri della Comunità. La Comunità farà inoltre in modo che il vantaggio così accordato al Canada non sia pregiudicato da altre misure all'importazione.

3. Qualora i prezzi praticati dal Canada siano tali da provocare gravi difficoltà sul mercato del formaggio di uno Stato membro della Comunità, saranno senza indugio aperte consultazioni al fine di prendere le misure necessarie.

4. È inteso che gli importi monetari compensativi, o qualsiasi altra misura monetaria analoga tale da pregiudicare la commercializzazione del Cheddar stagionato canadese sul mercato della Comunità, saranno applicati senza alcuna discriminazione tra i fornitori terzi.

5. Il presente impegno sostituisce l'accordo del 28 febbraio 1975.

II. *Impegno del Canada all'importazione*

1. Il Canada s'impegna ad aprire contingenti per tutti i formaggi per un volume globale che non sarà inferiore a 45 milioni di libbre l'anno. All'interno di detto volume di 45 milioni di libbre, sarà fissata per il Cheddar una riserva di 1 milione di libbre, non ripartita ; è inteso che la Comunità sarà trattata alla stessa stregua degli altri fornitori di Cheddar.

 Il contingente assegnato alla Comunità economica europea non sarà in alcun caso inferiore al 60 % del suddetto volume di 45 milioni di libbre, cioè 27 milioni di libbre.

2. Il Canada s'impegna ad attuare tutte le misure necessarie affinché l'amministrazione gestisca i contingenti in modo tale da consentirne la massima utilizzazione.

 Farà inoltre in modo che il vantaggio così accordato alla Comunità non sia compromesso da altre misure all'importazione.

3. La Comunità s'impegna a far sì che le restituzioni da essa concesse siano tali che i prezzi franco molo dei porti canadesi, sdoganamento compreso, praticati per i formaggi di origine comunitaria sul mercato canadese, non siano inferiori ai prezzi, franco fabbrica, degli stessi formaggi di produzione nazionale o dei formaggi simili fabbricati in Canada, purché il Canada cerchi di ottenere un impegno analogo dagli altri fornitori.

 L'accertamento dei prezzi praticati sul mercato canadese si basa su di un comune accordo tra Comunità e Canada e sottintende l'introduzione in Canada di un sistema d'informazione sulla quotazione dei prezzi franco fabbrica.

 Qualora i prezzi praticati dalla Comunità siano tali da provocare gravi difficoltà sul mercato canadese del formaggio, saranno senza indugio aperte consultazioni per prendere le misure necessarie.

III. *Impegni reciproci*

1. La Comunità ed il Canada s'impegnano a tenere ogni anno e, se del caso, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni in merito all'applicazione del presente accordo.

2. Il presente accordo sarà rivisto nel 1982, in particolare per quanto riguarda la possibilità di aumentare i contingenti reciproci fissati e la questione del consolidamento nel GATT.

ALLEGATO

Testo della concessione CEE per il Cheddar stagionato

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievi (P)
04.04	Formaggi e latticini :	
	E. altri :	
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :	
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :	
	1. Cheddar :	
	aa) Cheddar fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, con maturazione di almeno 9 mesi (a) :	
	(11) in forme intere standard (b) e di valore franco frontiera uguale o superiore a 170 UC (c) per 100 kg peso netto	(P) (d)
	(22) altro di peso netto :	
	(aaa) uguale o superiore a 500 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 185 UC (c) per 100 kg peso netto	(P) (d)
	(bbb) inferiore a 500 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 195 UC (c) per 100 kg peso netto	(P) (d)

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.
(b) Ai sensi della sottovoce 04.04 E I b) 1 aa) (11) sono considerate « forme intere standard » :
— le forme aventi peso netto compreso fra 33 e 44 kg inclusi ;
— i blocchi di forma cubica o le forme aventi peso netto uguale o superiore a 10 kg.
(c) I limiti di valore sono automaticamente adeguati in funzione dei cambiamenti subiti dai fattori che determinano la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità. Questo adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione uguale a quella del prezzo d'entrata del Cheddar nella Comunità.
(d) 10 UC per 100 kg peso netto entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 2 750 t che dovrà essere accordato dalle competenti autorità delle Comunità europee.

MEMORANDUM DI ACCORDO

Risultati dei negoziati bilaterali tra le delegazioni della Nuova Zelanda e delle Comunità europee nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali

Le delegazioni della Nuova Zelanda e delle Comunità europee dichiarano di comune accordo che, fatta salva l'approvazione dei rispettivi governi, hanno condotto a termine i negoziati bilaterali da esse avviati nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali, sulla base seguente :

a) offerte tariffarie previste dalle due parti, da iscrivere negli elenchi XIII (Nuova Zelanda) e LXXII (Comunità europee).

b) Offerta tariffaria supplementare della Nuova Zelanda in risposta a talune particolari richieste delle Comunità europee (allegato 1).

c) Offerta supplementare della Nuova Zelanda in materia di licenze all'importazione, in risposta a talune specifiche richieste delle Comunità europee (allegato 2).

d) Offerta delle Comunità europee in materia d'importazione di formaggio, in risposta a talune specifiche richieste della Nuova Zelanda (allegato 3).

e) Offerta delle Comunità europee in materia di carne bovina (allegato 4) in risposta a talune richieste della Nuova Zelanda.

Le delegazioni osservano che le offerte di cui sopra richiedono spiegazioni tecniche e sono soggette ad eventuali modifiche a seguito dell'elaborazione degli elenchi rivisti del GATT.

Esse notano inoltre che dette offerte, e la loro eventuale accettazione, si applicano fermi restando i loro diritti ed obblighi ai sensi del GATT.

Per la delegazione delle Comunità europee

Per la delegazione della Nuova Zelanda

ALLEGATO 1

Offerta tariffaria supplementare della Nuova Zelanda in risposta a talune specifiche richieste delle Comunità europee

I. La Nuova Zelanda accetta di applicare le offerte sotto indicate con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Voce tariffaria	Designazione	Aliquota consolidata Proposta
17.04.001	Gomme da masticare del tipo « Chewing gum »	30 %
17.04.009	Altri prodotti a base di zuccheri	30 %
18.06.000	Cioccolata, ecc.	30 %
19.03.001	Maccheroni, spaghetti, ecc., in imballaggi per la vendita al minuto	30 %
19.03.009	Maccheroni, spaghetti, ecc., in altri imballaggi	30 %
19.08.001	Biscotti	35 %
20.01.000	Frutta e ortaggi, conservati nell'aceto, ecc.	20 %
ex 20.02.051	Pomodori in conserva, interi o in pezzi	10 %
20.03.000	Frutta, congelate	10 %
20.05.000	Gelatine, marmellate, ecc.	30 %
ex 20.07.021	Succhi di agrumi, diversi da quelli sfusi ; con zuccheri addizionati	30 %
ex 20.07.021	Succhi di pomodori, diversi da quelli sfusi ; con zuccheri addizionati	30 %
21.05.001	Zuppe, minestre o brodi di pesce, ecc.	25 %
21.05.005	Zuppe, minestre o brodi ; altri	25 %
ex 21.07.009	Spaghetti, ecc. ; addizionati di altri alimenti, cotti	30 %
22.05.001	Champagne	20 % c/l
22.06.001	Vermut	10 % c/l

II. Le voci sotto indicate, che erano oggetto delle richieste delle Comunità europee, sono state incluse nell'offerta tariffaria globale della Nuova Zelanda.

La Nuova Zelanda conferma che l'offerta per dette voci viene mantenuta e sarà applicata entro il 1° gennaio 1980.

Voce tariffaria	Designazione	Offerta
ex 15.07.001	Oli vegetali, in imballaggi per la vendita al minuto	esenzione
19.02.009	Preparazioni alimentari	35 %
ex 19.07.009	Biscotti, ecc., senza aggiunta di zuccheri ; diversi dai biscotti di mare	35 %

Voce tariffaria	Designazione	Offerta
21.02.009	Essenze di caffé e di cicoria	35 %
21.03.011	Senape preparata ; imballaggi per la vendita al minuto	30 %
21.03.019	Senape preparata ; altri imballaggi	20 %
21.04.000	Salse e condimenti	30 %
35.07.001	Caglio, aromatizzato	20 %

III. Negli anni 1976—1977 la Comunità è stata inoltre il principale fornitore di numerose voci comprese nell'offerta tariffaria globale della Nuova Zelanda. Questo paese intende mantenere queste offerte e applicarle dal 1° gennaio 1980.

ALLEGATO 2

Offerta di un regime di licenze all'importazione fatta dalla Nuova Zelanda in risposta a talune specifiche richieste delle Comunità europee

I. La Nuova Zelanda accetta di rendere efficaci dal 1° gennaio 1980 le sotto indicate offerte relative ad un regime di licenze d'importazione.

A. *Esenzione dal regime di licenze d'importazione*

La Nuova Zelanda accetta di esonerare le seguenti voci dal regime di licenza d'importazione :

22.03.003 22.03.007 22.03.008	birra
22.05.001	champagne
35.07.001	caglio, aromatizzato

B. *Estensione del regime di licenze per taluni articoli presentati in imballaggi per la vendita al minuto*

La Nuova Zelanda accetta un'estensione del regime di licenze, pari al 10 % delle importazioni alla rinfusa per gli anni 1977—1978 (esercizio che scade in giugno) per le voci seguenti :

ex 15.07.001 15.07.059	oli vegetali presentati in imballaggi per la vendita al minuto

C. *Estensione del regime di licenza(e)*

La Nuova Zelanda accetta di estendere il regime di licenze :

(a) per gli articoli di base, procedendo ad una concessione superiore a quella di cui all'elenco del regime d'importazione e (o) introducendo taluni nuovi articoli, oppure

(b) per gli articoli « C »,

(i) aumentando la concessione iniziale di cui all'elenco del regime all'importazione, oppure

(ii) facendo una concessione di base iniziale per gli articoli seguenti :

17.04.001	Gomme da masticare del genere « chewing gum »
17.04.009	Altri prodotti a base di zuccheri
18.05.000	Polvere di cacao
18.06.000	Cioccolata, ecc.
19.02.000	Preparazioni alimentari
19.03.001	Maccheroni, spaghetti, ecc. ; imballaggi per la vendita al minuto
19.03.009	Maccheroni, spaghetti, ecc. ; altri imballaggi
19.07.009	Biscotti, ecc., senza aggiunta di zuccheri
19.08.001	Biscotti
20.01.000	Frutta e ortaggi, conservati nell'aceto, ecc.

20.02.041	Pomodori, sotto forma di purea o di concentrato
20.02.051	Pomodori in conserva
20.03.000	Frutta, congelate
20.05.000	Gelatine, marmellate, ecc.
20.07.021 20.07.025 20.07.028	Succhi di frutta e ortaggi, in altri recipienti
21.02.009	Essenze di caffè e di cicoria
21.03.011	Senape preparata, imballaggi per la vendita al minuto
21.03.019	Senape preparata, altri imballaggi
21.04.000	Salse e condimenti
21.05.001	Zuppe, minestre o brodi, di pesce, ecc.
21.05.005	Zuppe, minestre o brodi, altri
ex 21.07.009	Spaghetti, ecc. ; addizionati di altri prodotti alimentari, cotti

ALLEGATO 3

Contenuto delle disposizioni concordate tra la Nuova Zelanda e la Comunità in materia di formaggi

I. *Impegno delle Comunità all'importazione di Cheddar destinato al consumo diretto*

1. La Comunità s'impegna a fissare un contingente tariffario per il Cheddar destinato al consumo diretto, a determinate condizioni d'importazione per un quantitativo annuo globale pari a 9 000 tonnellate metriche, 6 500 delle quali riservate alla Nuova Zelanda.

 La definizione di questo regime, la specificazione del formaggio che ne può beneficiare e le relative condizioni di concessione sono indicate all'appendice I di questo accordo.

2. La Nuova Zelanda s'impegna ad applicare tutte le misure necessarie affinché i quantitativi di Cheddar destinato al consumo diretto, esportati nella Comunità, non superino 6 500 tonnellate annue e siano venduti il più regolarmente possibile. Essa s'impegna inoltre a che il suddetto Cheddar, spedito nella Comunità, sia corredato di un certificato di autenticità, che garantisca la natura e l'origine del prodotto, rilasciato dal « New Zealand Dairy Board ».

 La Nuova Zelanda s'impegna a garantire che, per il formaggio esportato nella Comunità a norma del presente accordo, il prezzo minimo sia rispettato al livello CIF.

 La Comunità s'impegna dal canto suo a che, entro i limiti necessari, sia operato un adeguamento del prezzo minimo affinché la quota neozelandese del quantitativo annuo globale ammesso all'importazione possa essere effettivamente assorbita, ogni anno, il più regolarmente possibile.

3. Qualora i prezzi neozelandesi fossero tali da provocare gravi difficoltà sul mercato del formaggio di uno Stato membro della Comunità, sarebbero senza indugio aperte consultazioni per cercare una soluzione reciprocamente soddisfacente al fine di porre rimedio alla situazione.

II. *Impegno della Comunità all'importazione di altri formaggi destinati alla trasformazione*

1. La Comunità s'impegna a fissare un contingente tariffario per gli altri formaggi destinati alla trasformazione, a determinate condizioni d'importazione, per un quantitativo annuo globale pari a 3 500 tonnellate metriche, 3 000 delle quali riservate alla Nuova Zelanda.

 La definizione di questo regime, la specificazione del formaggio che ne può beneficiare, nonché le relative condizioni di concessione, sono indicate all'appendice II del presente accordo.

2. La Nuova Zelanda s'impegna ad applicare tutte le misure necessarie affinché i quantitativi degli altri formaggi destinati alla trasformazione, esportati nella Comunità, non superino 3 000 tonnellate annue e siano venduti il più regolarmente possibile. Essa s'impegna inoltre a che i suddetti formaggi esportati nella Comunità siano corredati di un certificato d'autenticità che garantisca la natura e l'origine del prodotto, rilasciato dal « New Zealand Dairy Board ».

La Nuova Zelanda s'impegna a garantire che, per il formaggio esportato nella Comunità a norma di questo accordo, il prezzo minimo sia rispettato al livello CIF.

La Comunità s'impegna dal canto suo a che, entro i limiti necessari, sia operato un adeguamento del prezzo minimo affinché la quota neozelandese del quantitativo annuo globale ammesso all'importazione possa essere effettivamente assorbita, ogni anno, il più regolarmente possibile.

3. Qualora i prezzi neozelandesi fossero tali da provocare gravi difficoltà sul mercato del formaggio di uno Stato membro della Comunità, sarebbero senza indugio aperte consultazioni per cercare una soluzione reciprocamente soddisfacente, al fine di porre rimedio alla situazione.

III. *Cooperazione amministrativa*

La Comunità e la Nuova Zelanda s'impegnano ad instaurare, per l'applicazione del presente accordo, una cooperazione amministrativa volta in particolare allo scambio di informazioni su prezzi e quantitativi esportati e su qualsiasi altra questione pertinente.

Appendice I

Testo della concessione CEE sul « Cheddar »

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali
04.04	Formaggi e latticini : E. altri : I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa : b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % : 1. Cheddar : bb) altri : Cheddar, in forme intere standard (a), avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, con maturazione di almeno 3 mesi, e di valore franco frontiera uguale o superiore a 165 UC (b) per 100 kg peso netto (c)	(P) (d)

(a) Si considerano « forme intere standard » ai sensi della sottovoce 04.04 E I b) 1 bb) :
— le forme aventi un peso compreso tra 33 e 44 kg inclusi ;
— i blocchi di forma cubica aventi un peso netto pari o superiore a 10 kg.
(b) I limiti di valore sono automaticamente adeguati in funzione dei cambiamenti subiti dai fattori che determinano la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità. Questo adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione uguale a quella del prezzo d'entrata del Cheddar nella Comunità.
(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.
(d) 10 UC per 100 kg peso netto nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 tonnellate metriche che sarà concesso dalle competenti autorità delle Comunità europee.

Appendice II

Testo della concessione CEE sugli « altri formaggi destinati alla trasformazione »

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali
04.04	Formaggi e latticini : E. altri : I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua, della materia non grassa : b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % : 1. Cheddar : bb) altri : — Cheddar destinato alla trasformazione (a), di un valore franco frontiera uguale o superiore a 145 UC (b) per 100 kg peso netto (c) 5. altri : — destinato alla trasformazione (a), di un valore franco frontiera uguale o superiore a 145 UC (b), per 100 kg peso netto (c)	(P) (d)

(a) I controlli relativi all'utilizzazione per questa particolare destinazione sono effettuati applicando le disposizioni comunitarie emanate in materia.
(b) I limiti di valore sono automaticamente adeguati in funzione dei cambiamenti subiti dai fattori che determinano la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità. Questo adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione uguale a quella del prezzo d'entrata del Cheddar nella Comunità.
(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.
(d) 10 UC per 100 kg peso netto entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 tonnellate metriche che sarà concesso dalle autorità competenti delle Comunità europee.

ALLEGATO 4

Contenuto dell'accordo per la carne bovina tra la Nuova Zelanda e la Comunità

I. *Contingente tariffario annuo GATT*

La Comunità s'impegna ad aumentare il contingente tariffario annuo globale (dazio doganale del 20 % senza prelievo) di carni bovine congelate (sottovoce 02.01 A II b), 1—4), da 38 500 t (senza ossa) a 50 000 t (senza ossa).

II. *Fissazione anticipata del prelievo*

La Comunità s'impegna a prendere tutte le misure necessarie affinché il prelievo applicabile alle carni congelate della specie bovina (02.01 A II b)) possa, su richiesta, essere fissato in anticipo.

A tal fine verrebbe istituito un titolo di fissazione anticipata, con validità limitata a 60 giorni, che fissi il prelievo al livello vigente alla data di richiesta del titolo ; il rilascio di quest'ultimo sarebbe subordinato al deposito effettuato al momento della richiesta di una cauzione pari a 8 UC/100 kg.

III. *Sospensione del prelievo per le carni destinate alla trasformazione che è oggetto del bilancio di previsione*

La Comunità cercherà di fissare al livello più alto possibile la sospensione del prelievo applicabile all'importazione delle carni bovine destinate alla trasformazione, che è oggetto del bilancio di previsione.

Questa sospensione deve in ogni caso essere tale che il prelievo applicabile non risulti superiore al 45 % del prelievo globale per la carne bovina congelata destinata alla trasformazione e allo 0 % per la carne bovina congelata destinata all'industria conserviera.

IV. *Cooperazione nell'elaborazione del bilancio delle importazioni*

La Commissione e la Nuova Zelanda procederanno allo scambio di lettere del seguente tenore, relative al bilancio di previsione per le importazioni :

La cooperazione sarebbe attuata sulle basi seguenti :

1. I servizi della Commissione raccolgono i dati forniti dagli Stati membri sul rispettivo fabbisogno di carni congelate destinate alla trasformazione.

 Sulla base di questi dati e delle proprie previsioni, essi valutano il fabbisogno comunitario globale dei vari prodotti.

2. I paesi terzi interessati saranno informati di queste valutazioni.

3. Saranno indette quanto prima riunioni tra la Commissione ed i paesi terzi interessati.

 Queste riunioni avranno i seguenti scopi :

 — procedere ad uno scambio di opinioni con i partecipanti in merito alla situazione generale del mercato della carne bovina nella Comunità economica europea e in altri paesi terzi, nonché alle prospettive di produzione e consumo ;

— procedere ad un esame contraddittorio degli elementi che consentano di valutare il fabbisogno comunitario di carne bovina congelata destinata alla trasformazione ;

— scambiarsi informazioni in merito alle possibilità di esportazione dei paesi partecipanti.

4. A seguito di queste riunioni, la Commissione elabora un progetto di bilancio da presentare al Consiglio, tenendo conto di tutti gli elementi emersi dalle discussioni con i paesi terzi e che possano essere quantificati su base per quanto possibile concreta.

 Il progetto di bilancio presentato al Consiglio sarà corredato di un documento contenente, nei loro punti essenziali, le opinioni espresse dai partecipanti in merito al fabbisogno comunitario e alle loro possibilità d'esportazione per gli stessi prodotti o per prodotti simili.

5. Questo bilancio dovrebbe essere elaborato in modo da garantire un regolare approvvigionamento del mercato comunitario e consentire un incremento delle importazioni in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario, tenendo conto della prevedibile espansione del mercato.

 Alla luce di queste considerazioni, si prevede che il livello annuo delle importazioni di carne bovina congelata destinata alla trasformazione, secondo il bilancio, presenterà nell'arco di qualche anno una tendenza al rialzo in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario.

Resoconto concordato delle conclusioni raggiunte in negoziati bilaterali tra le Comunità europee e l'Australia nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del GATT

L'allegato resoconto riguardante le conclusioni raggiunte in trattative bilaterali tra le Comunità europee e l'Australia è stato concordato ad referendum.

Inoltre, si avrà una discussione dettagliata in merito a talune richieste comunitarie concernenti il settore industriale ed al chiarimento della posizione australiana sui codici NCM.

Si è preso atto che il Consiglio dei ministri ha accettato i termini dello scambio di lettere relativo alla situazione delle riserve di carni bovine destinate alla trasformazione.

CONFERMATO

F. O. GUNDELACH
Vicepresidente della Commissione CEE

R. V. GARLAND
Ministro delle rappresentanze commerciali speciali dell'Australia

Canberra, ACT
Australia
29 maggio 1979

ALLEGATO 1

Concessioni australiane alla Comunità

L'Australia si impegna ad includere nell'elenco delle concessioni allegate al GATT le voci consolidate indicate qui di seguito :

N. della tariffa	Breve descrizione	Offerta
ex 03.03.000	Crostacei e molluschi, freschi, refrigerati ecc., ad esclusione dei gamberetti	franchigia
04.04.900	Altri formaggi e latticini :	
	— Formaggi pregiati (a)	franchigia
	— Edam e Gouda	$ australiani 0,096/kg per un minimo di 1 000 t
	— altre varietà (escluso il Cheddar, la Feta e il Kasseri)	$ australiani 0,096/kg per un minimo di 2 500 t

(a) Le importazioni effettuate nel quadro della presente concessione saranno subordinate alle condizioni che determineranno le competenti autorità del governo australiano (vedi appendice al presente allegato).

N. della tariffa	Breve descrizione	Offerta
07.02.900	Altri legumi e piante mangerecce congelati	$ A 0,003/kg
07.04.900	Altri legumi e piante mangerecce, disseccati, disidratati, ecc.	$ A 0,42/kg
07.05.200	Piselli e fagioli sminuzzati, spaccati, ecc.	$ A 0,42/kg
ex 16.02.900	Rollé di tacchino cotto congelato ; carne di pollame in scatola	3 % + $ A 0,032/kg
ex 16.02.900	A pari — altre preparazioni e conserve di carni	7,5 % + $ A 0,08/kg
ex 16.05.900	Crostacei preparati o conservati esclusi gli estratti, le paste, ecc.	franchigia
17.04.900	Altri prodotti a base di zucchero non contenenti cacao	30 %
18.04.000	Burro di cacao	franchigia
18.06.000	Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	30 %
19.05.000	Riso soffiato, cornflakes, ecc.	12 %
21.02.110	Estratti, essenze, ecc., di caffè	$ A 0,66/kg
21.07.991	Luppolo in germogli, concentrati di proteine, ecc.	30 %
29.39.000	Ormoni e loro derivati, ecc.	franchigia
29.44.900	Altri antibiotici	franchigia
ex 30.05.000	Altri articoli farmaceutici, esclusi i prodotti per l'odontotecnica	franchigia
31.12.100	Mastici, ecc., di poliestere	20 %
32.12.900	Mastici, ecc., altri	7,5 %
33.06.900	Prodotti per profumeria e per toletta, esclusi i bastoncini di incenso e le acque distillate	30 %
34.01.000	Saponi	12 %
34.02.100	Prodotti organici tensioattivi, eec., in imballaggi di piccole dimensioni	franchigia
35.04.100	Isolati proteici	6 %
35.04.900	Peptoni ed altre sostanze proteiche	franchigia
ex 37.02.200	Pellicole non impressionate in rulli non perforati, esclusi i rotoli e le bobine	6 %
38.11.400	Disinfettanti, diserbanti, bagni disinfettanti per il bestiame	30 %
39.01.132	Fluidi al silicone	30 %
ex 39.01.139	Gomma al silicone	30 %
39.01.500	Lastre NSA di poliestere intonacate con una sostanza adesiva	19 %
39.01.600	Profilati NSA di poliamidi o di poliuretano	12 %
39.01.700	Lastre NSA di poliuretano	12 %
39.03.150	Articoli di idrossietilcellulosa non adesivi	22,5 %

N. della tariffa	Breve descrizione	Offerta
40.10.910	Nastri trasportatori o elevatori, altri non interamente di gomma vulcanizzata	26 %
48.01.990	Altra carta e cartoni in fogli o rotoli NSA	30 % o $ A 48,23/t
69.07.900	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione e da rivestimento	30 %
69.08.900	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione e da rivestimento	30 %
71.12.900	Altre minuterie	34 %
ex 73.23.000	Bombolette aerosol	30 %
84.06.100	Attrezzature per l'iniezione del carburante, altri	5 %
84.06.500	Motori fuori bordo eccetto le parti ed i pezzi staccati	11 %
84.08.900	Altri motori inclusi i motori per aeromobili, ecc.	franchigia
84.10.900	Altre pompe per liquidi	26 %
84.15.210	Parti e pezzi staccati di frigoriferi elettrici	30 %
84.15.900	Altri frigoriferi ed impianti di refrigerazione	25 %
84.19.200	Lavastoviglie elettriche	30 %
84.19.900	Altre macchine ed apparecchi per pulire ed asciugare	21 %
84.22.420	Gru montate su trattori cingolati	20 %
84.23.110	Telai per trattori agricoli cingolati e a ruote	franchigia
84.23.190	Telai per trattori, altri	20 %
84.23.200	Rulli compressori, livellatrici, spianatrici, ecc.	a) come per PI b) 30 %
84.23.311	Caricatori, escavatori con cucchiaia rovescia di oltre 50 t, semoventi con arco di oltre 270 °	a) come per PI b) 30 % c) 40 %
84.23.319	Altre macchine per l'escavazione, la spianatura e la costipazione con peso in ordine di marcia di oltre 50 t	a) come per PI b) 30 %
ex 84.23.320	Altre macchine per l'escavazione, la spianatura e la costipazione, esclusi i motori a corrente continua per frantoi	a) come per PI b) 30 % c) 20 %
84.23.400	Parti di usura, ecc., per macchine di perforazione, di estrazione, ecc.	19 %
84.23.910	Macchine per trivellazione a diamante e loro parti	22,5 %
84.23.990	Altre macchine per la perforazione, l'estrazione, ecc.	6 %

N. della tariffa	Breve descrizione	Offerta
ex 84.24.900	Altre macchine agricole, ecc., ossia aratri	15 %
84.25.900	Altre macchine per la raccolta e la trebbiatura, ecc.	15 %
84.26.000	Mungitrici ed altre macchine ed apparecchi per l'industria del latte	15 %
84.28.000	Altre macchine per l'agricoltura, l'orticoltura, ecc.	15 %
84.49.100	Seghe a catena diverse da quelle pneumatiche o idrauliche	26 %
84.53.100	Terminali con indicatore a raggio catodico	24 %
84.53.900	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	a) 25 % b) 24 % c) 6 %
84.61.200	Valvole di comando destinate a trattori agricoli per la manovra di attrezzi	franchigia
ex 85.01.190	Generatrici a corrente alternata oltre le 500 KVA esclusi le parti ed i pezzi staccati	franchigia
85.15.900	Altri apparecchi per la trasmissione del suono, per la telegrafia, ecc.	30 %
86.09.900	Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate	30 %
87.01.200	Trattrici a cingoli	franchigia
87.01.310	Trattrici agricole a ruote, ecc., PTO di 15 o più	franchigia - 40 %
87.01.900	Altre trattrici	20 %
87.06.300	Parti e pezzi stacati ed accessori di trattrici della voce 87.01.9 NSA	20 %
87.12.310	Biciclette	41 % o $ A 1,88 più 7 %
87.12.390	Altri parti e pezzi staccati e accessori per cicli NSA	6 %
90.17.100	Cateteri, cannule, defibrillatori, ecc.	30 %
90.17.200	Apparecchi per la medicina e l'odontoiatria (trapani, incubatrici, ecc.)	20 %
90.17.300	Apparecchi e strumenti oftalmici	franchigia
ex 90.17.900	Altri apparecchi per la medicina (esclusi gli strumenti manuali per l'odontoiatria)	franchigia
90.25.100	Strumenti di controllo per assorbimento UV	15 %
90.25.900	Altri strumenti ed apparecchi per analisi fisiche e chimiche	franchigia
90.28.100	Distorsiometri, oscilloscopi per raggi catodici	30 %

N. della tariffa	Breve descrizione	Offerta
90.28.200	Strumenti e apparecchi per la misurazione o il controllo di valori elettrici	25 %
90.28.300	Strumenti per la misurazione elettrica (planimetri, ecc.)	15 %
90.28.900	Altri strumenti per la misurazione elettrica	franchigia

Il fatto che questi prodotti siano elencati nel presente accordo, non significa che alla CEE vengano automaticamente conferiti diritti iniziali di negoziato per queste concessioni.

Appendice

Concessioni relative a formaggi speciali

Le concessioni riguarderanno i formaggi qui di seguito elencati.

1. *Formaggi molli stagionati* (Formaggi a pasta molle con crosta stagionata)

I formaggi molli stagionati sono trattati o maturati con agenti biologici quali muffe, colture ed altri organismi che contribuiscono alla formazione di una crosta apparente sulla superficie del formaggio. Gli effetti del trattamento e della maturazione devono visibilmente progredire alla superficie verso l'interno del formaggio. Il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca non deve essere inferiore al 50 %. Il tenore, in peso, di acqua della materia non grassa non deve essere inferiore al 65 %.

La denominazione « formaggi molli stagionati » si applica ai formaggi aventi colture ed altri organismi sulla crosta e contenenti al tempo stesso muffe verdastre o di altra natura, uniformemente diffuse nella pasta.

Il seguente elenco, non completo, viene fornito dalla Comunità quale esempio dei tipi di formaggio che essa ritiene siano compresi nella suddetta definizione. A livello tecnico dovrebbe instaurarsi una collaborazione amministrativa per risolvere le eventuali difficoltà relative alla classificazione dei seguenti formaggi :

— Bibress
— Brie
— Camembert
— Cambre
— Carré de l'Est
— Chaource
— Coulommiers
— Époisse
— Herve
— Limbourg
— Livarot
— Maroilles
— Munster, originario della Francia e della Germania nelle regioni lungo le due rive del Reno
— Pont-l'Évêque
— Taleggio

Esempi di formaggi immessi in commercio con i seguenti nomi commerciali :

— Boursault
— Caprice des Dieux
— Ducs (Suprême des)
— Explorateur

2. *Vari*

Formaggio Stilton, nelle forme originali

Formaggio Stilton, di altro tipo

Formaggio Roquefort, nelle forme originali

Formaggio Roquefort, di altro tipo

Formaggi caprini (ad eccezione del Feta e del Kasseri).

ALLEGATO 2

Contenuto dell'accordo tra l'Australia e la Comunità in merito alla carne bovina

1. *Contingente GATT esente da prelievo*

i) La Comunità si impegna ad aumentare il contingente tariffario annuo globale (dazio doganale del 20 % senza prelievo) concernente la carne bovina congelata (sottovoce 02.01 A II b), 1 — 4) da 38 500 a 50 000 t (escludendo le ossa dalla base di calcolo). L'aumento si inserisce nel programma comunitario di concessioni allegato al GATT.

ii) La Comunità riconosce la fondatezza della prospettiva dei paesi esportatori di vendere una quantità ragionevole della carne bovina importata a norma del contingente GATT esente da prelievo su una base commerciale accettabile. Se tale desiderio da parte australiana non viene realizzato, la Comunità, tenendo conto dell'importanza dell'Australia, nelle esportazioni di carni bovine su scala mondiale, sarebbe disposta ad avviare le consultazioni con questo paese per facilitare tali vendite commerciali.

2. *Contingente speciale per tagli di alta qualità*

i) Ogni anno la Comunità aprirà un contingente tariffario per l'impotazione annuale di 20 mila t soggetto ad un dazio del 20 % ad valorem senza prelievo per i seguenti prodotti :

ex 02.01 A II : Carne bovina, fresca, refrigerata o congelata : « tagli di alta qualità disossati o no » (a)

Il presente contingente verrà incluso nell'elenco comunitario delle concessioni che sarà allegato al GATT.

ii) Del suddetto contingente, un quantitativo di 5 000 tonnellate di carne fresca, refrigerata e/o congelata (senza ossa) sarà riservato all'Australia.

iii) L'Australia prende tutte le misure necessarie per garantire che la carne bovina esportata nella Comunità, nel quadro di questo contingente di alta qualità, sia corredata da documenti redatti dall'« Australian Department of Primary Industry » che certifichino la natura e l'origine di questo prodotto. L'« Australian Meat and Livestock Corporation » (ufficio australiano della carne e del bestiame) garantirà che il quantitativo inviato nel quadro di questo accordo non superi le 5 000 tonnellate metriche all'anno (carne disossata).

iv) La carne australiana ammessa in questa voce tariffaria sarà costituita da tagli scelti di carne di manzo fresca, refrigerata o congelata, proveniente da bovini che non abbiano più di quattro incisivi permanenti, le cui carcasse abbiano un peso netto non superiore a 327 kg (720 libbre inglesi), una conformazione compatta, una carne di bell'aspetto, colore chiaro e uniforme e uno strato di grasso adeguato senza eccessi. La carne deve essere certificata « carne bovina di alta qualità (CEE) ».

3. *Fissazione anticipata del prelievo*

i) Data la lunghezza del tragitto per il trasporto marittimo tra l'Australia e l'Europa e per non sfavorire l'Australia rispetto ad altri paesi fornitori, la Comunità prenderà

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata a condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

tutte le misure necessarie, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, per garantite che il prelievo applicabile ai prodotti qui di seguito definiti possa, su richiesta, essere stabilito in anticipo.

(ii) A questo scopo la Comunità, su richiesta, emetterà un tilolo di fissazione anticipata, con validità di 60 giorni, che stabilirà il prelievo al livello operante il giorno nel quale il titolo viene richiesto. Il rilascio di quest'ultimo è subordinato al versamento di una cauzione pari a 8 UA per 100 kg netti.

Designazione delle merci

02.01 : Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04, fresche, refrigerate o congelate :

A. Carne :

II. di specie bovine :

b) congelate

4. *Sospensione del prelievo sulla carne bovina destinata all'industria di trasformazione*

(i) La Comunità tenterà di stabilire al più alto livello possibile la sospensione del prelievo applicabile all'importazione di carne bovina destinata all'industria di trasformazione in base al bilancio annuale preventivato.

(ii) Tale sospensione sarà fissata in modo che il prelievo applicabile alle importazioni destinate alla produzione di cibo conservato contenente unicamente carne bovina e gelatina sarà nullo, mentre il prelievo applicabile alle importazioni destinate all'industria di trasformazione per la produzione di altri prodotti raggiungerà al massimo il 45 % del prelievo totale.

5. *Cooperazione nella determinazione del livello delle importazioni effettuate in base al bilancio*

La Commissione e l'Australia procederanno ad uno scambio di lettere riguardante la valutazione annuale delle importazioni effettuate in base al bilancio, i cui testi sono riportati nell'appendice.

Appendice

Signor Garland,

In seguito alle discussioni concernenti la collaborazione nella determinazione del livello delle importazioni CEE di carne bovina destinata alla trasformazione in base al bilancio, le scrivo per confermare gli accordi da applicare da parte della Comunità.

I servizi della Commissione raccoglieranno le informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro rispettiva richiesta di carne congelata destinata alla trasformazione. Sulla base di tali informazioni e delle proprie previsioni, essi calcoleranno il totale della richiesta comunitaria dei differenti prodotti in questione.

L'Australia sarà informata della valutazione ed entro la fine di ottobre di ciascun anno le saranno fornite le basi di tali valutazioni con tutti i dettagli della produzione e del consumo in ciascun Stato membro.

Alle informazioni faranno seguito quanto prima alcune riunioni tra la Commissione ed i paesi terzi interessati.

Gli incontri si proporranno i seguenti obiettivi :

— avviare uno scambio di opinioni con i partecipanti sulla situazione globale del mercato della carne di manzo nella CEE e nei paesi terzi, nonché sulle previsioni di produzione e di consumo ;

— effettuare un'analisi da ambo le parti sugli elementi utili per determinare le valutazioni della richiesta comunitaria di carne di manzo congelata destinata alla trasformazione ;

— scambiare informazioni sulle possibilità di esportazione dei paesi partecipanti.

In seguito a tale riunioni la Commissione presenterà un progetto di bilancio da trasmettere al Consiglio, prendendo in considerazione tutti gli elementi delineati durante le discussioni con i paesi terzi suscettibili di essere quantificati nel modo più realistico possibile.

Il progetto di bilancio presentato al Consiglio deve essere accompagnato da un documento contenente i principali punti di vista espressi dai partecipanti sulle esigenze della Comunità nonché sulle proprie possibilità di esportazione.

Il bilancio sarà redatto in modo tale da assicurare regolari forniture al mercato comunitario e da consentire un incremento delle importazioni in proporzione all'aumento del consumo nella Comunità, prendendo in considerazione la prevedibile espansione del mercato.

Alla luce di tali considerazioni, il livello annuale delle importazioni di carne di manzo congelata destinata all'industria di trasformazione in base al bilancio dovrebbe aumentare anno per anno, in proporzione all'incremento del consumo comunitario, rispetto al livello corrente delle importazioni.

(Formula di cortesia)

F. O. GUNDELACH

Vicepresidente della

Commissione della CEE

Lettera al signor Gundelach

Signor Gundelach,

In riferimento alla Sua lettera del ... che stabilisce i dettagli degli accordi da applicare da parte della Comunità nella valutazione annuale delle importazioni di carne bovina destinata alla trasformazione, effettuate in conformità del bilancio, le confermo che tali accordi corrispondono alla mia interpretazione dei nostri colloqui.

A questo proposito, desidero anche confermare quanto dichiarato in precedenza, vale a dire che l'Australia si aspetta che il bilancio per la carne di manzo destinata alla trasformazione stabilito ciascun anno dal Consiglio dei ministri sia fissato ad un livello progressivamente crescente oltre le 60 mila t, per cui l'approvazione di un contingente inferiore non corrisponderebbe alle ragionevoli prospettive australiane sui futuri livelli dell'importazione nella Comunità e che pertanto l'Australia si riserva il diritto di considerare tale disposizione come un elemento negativo nel bilancio globale delle concessioni concluse fra l'Australia e la Comunità nel contesto delle trattative commerciali multilaterali.

(Formula di cortesia)

R. V. GARLAND

Lettera al signor Garland

Signor Garland,

Accuso ricevuta della Sua lettera del ... in merito alle importazioni comunitarie di carne destinata alla trasformazione effettuate in base al bilancio, prendendo debitamente nota delle opinioni da Lei espresse.

(Formula di cortesia)

F. O. GUNDELACH

ALLEGATO 3

Contenuto dell'accordo sul formaggio tra l'Australia e la Comunità

I. *La Comunità si impegna ad importare Cheddar per il consumo diretto*

1. La Comunità si impegna ad aprire un contingente a dazio ridotto per il formaggio Cheddar destinato al consumo diretto in modo da consentire l'importazione di un quantitativo totale di 9 000 tonnellate a condizioni speciali. Detto contingente verrà inserito nel programma di concessioni comunitarie e allegato al GATT.

2. Dal contingente succitato, un quantitativo di 2 500 tonnellate sarà riservato all'Australia. La definizione delle misure che si applicano alle importazioni di questo formaggio, i particolari riguardanti il formaggio contemplato da detti accordi nonché le condizioni per la concessione di questi provvedimenti speciali figurano nell'appendice I del presente accordo.

3. L'Australia si impegna ad attuare tutte le misure necessarie per garantire che i quantitativi di Cheddar per il consumo diretto esportati nella Comunità ai sensi del presente accordo non superino 2 500 tonnellate all'anno. Inoltre, l'Australia si impegna affinché le esportazioni di detto formaggio Cheddar verso la Comunità siano corredate di un attestato rilasciato dal « Department of Primary Industry » che certifichi la natura e l'origine del prodotto.

4. L'Australia s'impegna a garantire l'osservanza, al livello cif, del prezzo minimo per il formaggio esportato nella Comunità nel quadro del presente accordo. Dal canto suo, la Comunità si impegna di concerto con l'Australia a riesaminare il prezzo minimo in modo da garantire che il contingente totale di importazione annua dell'Australia possa essere integralmente esaurito con la massima regolarità.

5. Qualora i prezzi praticati dall'Australia siano tali da causare grave pregiudizio sul mercato del formaggio di uno Stato membro della Comunità, l'Australia, in consultazione con la Comunità, si impegna ad attuare tutte le misure di prezzo necessarie a risolvere la situazione.

II. *La Comunità si impegna ad importare altri formaggi destinati alla trasformazione*

1. La Comunità si impegna ad aprire un contingente a dazio ridotto per gli altri formaggi destinati alla trasformazione in modo da consentire l'importazione di un quantitativo totale di 3 500 t a condizioni speciali. Detto contingente verrà inserito nel programma di concessioni comunitarie allegato al GATT.

2. Del contingente succitato, un quantitativo di 500 tonnellate sarà riservato all'Australia. La definizione di queste misure, i particolari riguardanti il formaggio cui esse si applicano nonché le condizioni per la concessione di questi provvedimenti speciali figurano nell'appendice II del presente accordo.

3. L'Australia si impegna ad attuare tutte le misure necessarie per garantire che i quantitativi di formaggio destinato alla trasformazione esportati nella Comunità ai sensi del presente accordo non superino 500 t all'anno. Inoltre, l'Australia si impegna affinché le esportazioni di detto formaggio nella Comunità siano corredate di un attestato rilasciato dal « Department of Primary Industry » che certifichi la natura e l'origine del prodotto.

4. L'Australia s'impegna a garantire l'osservanza, al livello cif, del prezzo minimo per il formaggio esportato nella Comunità nel quadro del presente accordo. Dal canto suo, la Comunità si impegna, di concerto con l'Australia, a riesaminare il prezzo minimo in modo da garantire che il totale di importazione annua dell'Australia possa essere esaurito con la massima regolarità.

5. Qualora i prezzi praticati dall'Australia siano tali da causare grave pregiudizio sul mercato del formaggio di uno Stato membro della Comunità, l'Australia, in consultazione con la Comunità, si impegna ad attuare tutte le misure di prezzo necessarie a risolvere la situazione.

Cooperazione amministrativa

1. La Comunità e l'Australia si impegnano ad istituire procedure di cooperazione amministrativa per l'applicazione del presente accordo, relative in particolare agli scambi di informazione sui prezzi e sui quantitativi esportati, nonché a qualsiasi altro fattore di interesse.

2. Quanto alle disposizioni definite a norma del presente accordo per la consultazione su aspetti specifici del problema, l'Australia e la Comunità sono d'accordo per avviare dette consultazioni non appena possibile al fine di pervenire sollecitamente ad una decisione.

3. La Comunità si impegna a corredare le esportazioni di formaggio verso l'Australia di un certificato rilasciato dalle competenti autorità comunitarie, che certifichi la natura e l'origine del prodotto.

Appendice I

Concessione CEE sul Cheddar

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali
04.04	Formaggi e latticini : E. altri : I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa : b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % : 1. Cheddar : bb) altri : Cheddar in forme intere standard (a), avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, con maturazione di almeno tre mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 165 UC (b) per 100 kg peso netto (c)	Prelievo (d)

(a) L'espressione « in forme intere standard » di cui alla sottovoce 04.04 E I b) 1 bb), si considera relativa a quanto segue :
i) formaggi presentati in forma convenzionale cilindrica piatta, di peso non inferiore a 33 kg ma non superiore a 44 kg ;
ii) blocchi cubici di formaggio di un peso netto uguale o superiore a 10 kg.
(b) I limiti del valore sono automaticamente adeguati alla luce dei cambiamenti dei fattori che determinano la formazione dei prezzi del Cheddar nella Comunità. Detto adeguamento si effettuerà sulla base di un incremento o di una riduzione pari a quella che si applica al prezzo d'entrata del Cheddar nella Comunità.
(c) L'iscrizione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.
(d) 10 UC per 100 kg di peso netto entro il limite di un contingente annuo a dazio ridotto di 9 000 tonnellate che verrà assegnato dalle competenti autorità della Comunità europea.

Appendice II

Concessione CEE sugli altri formaggi destinati alla trasformazione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali
04.04	Formaggi e latticini : E. altri : I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa : b) superiore a 47 % ed inferiore e uguale a 72 % : 1. Cheddar : bb) altri : — Cheddar destinato alla trasformazione (a) di un valore franco frontiera uguale a 145 UC per 100 kg di peso netto (b) (c) 5. altri : — per la trasformazione (a) di un valore franco frontiera non inferiore a 145 UC (b) per 100 kg di peso netto (c)	Prelievo (d)

(a) I controlli relativi all'impiego di questo prodotto per la lavorazione definitiva si svolgono secondo le disposizioni comunitarie in materia.
(b) i limiti del valore sono automaticamente adeguati alla luce dei cambiamenti dei fattori che determinano la formazione dei prezzi del Cheddar nella Comunità. Detto adeguamento si effettua sulla base di un incremento o di una riduzione pari a quella che si applica al prezzo d'entrata del Cheddar nella Comunità.
(c) L'iscrizione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.
(d) 10 UC per 100 kg di peso netto entro il limite di un contingente annuo a dazio ridotto di 3 500 tonnellate che verranno assegnate dalle competenti autorità della Comunità europea.

ALLEGATO 4

Concessioni tariffarie della Comunità

Le concessioni tariffarie delle Comunità europee sono quelle di cui al progetto di elenco di concessioni depositato presso il segretariato del GATT in data 11 aprile 1979 e che saranno riprese nel programma di concessioni MTN delle Comunità europee, accompagnandole con una descrizione completa e con adeguate note.

Le suddette concessioni saranno applicate conformemente alle relative note contenute nel programma.

ALLEGATO 5

Contenuto dell'accordo sulla carne di bufalo

1. La Comunità si impegna a fissare un contingente annuo di 2 250 t di carne di bufalo congelata (disossata) di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune (a) con decorrenza dal 1° luglio 1979 o da quanto prima possibile dopo questa data. Le importazioni nella Comunità coperte da questo contingente verranno effettuate senza prelievo e ad un dazio del 20 % ad valorem. Quanto sopra sarà compreso nell'elenco di concessioni comunitarie allegato al GATT.

2. L'Australia prenderà tutte le misure necessarie affinché le esportazioni di carne di bufalo nella Comunità a norma del suddetto accordo siano accompagnate dalla documentazione emessa dall'« Australian Department of Primary Industry » (ministero australiano dell'industria primaria) che certifica la natura e l'origine del prodotto. La « Australian Meat and Livestock » garantirà che il quantitativo spedito non superi 2 250 tonnellate metriche (disossata) per anno.

3. La Comunità e l'Australia si impegnano a consultarsi, ove necessario, in merito a tutti gli aspetti dell'applicazione di questo accordo. In particolare, la Comunità si impegna a consultarsi con l'Australia allorché le disponibilità in carni di bufalo rischiano di scendere al di sotto di questo livello ed in ogni caso non oltre il 1° luglio 1984, allo scopo di rivedere in che misura il contingente sia stato utilizzato e se le circostanze rendano auspicabile sostituire questo accordo con una compensazione di equivalente valore nel settore bovino.

(a) Le importazioni a norma di questa sottovoce saranno soggette a condizioni che dovranno essere determinate dalle autorità competenti.

Contenuto dell'accordo relativo alla carne bovina tra la Repubblica argentina e la Comunità

I. *Contingente tariffario annuo GATT*

La Comunità s'impegna ad aumentare il contingente tariffario annuo globale (dazio doganale del 20 % senza prelievo) di carni bovine congelate (sottovoce 02.01 A II b) da 1 a 4) da 38 500 tonnellate (senza ossa) a 50 000 tonnellate (senza ossa).

II. *Fissazione anticipata del prelievo*

i) La Comunità s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile alle carni della specie bovina congelate (02.01. A II b) possa, su richiesta, essere fissato in anticipo.

A tal fine sarebbe istituito un titolo di fissazione anticipata, con validità limitata a 60 giorni, che fissi il prelievo al livello vigente alla data di richiesta di detto titolo ; il rilascio sarebbe subordinato al deposito, effettuato al momento della richiesta, di una cauzione pari a 8 UC/100 kg.

ii) La Comunità conferma inoltre l'impegno da essa preso nel quadro dell'accordo commerciale con la Repubblica argentina in merito all'efficacia temporale del titolo di fissazione anticipata del prelievo per le carni della specie bovina fresche e refrigerate (02.01 A II a).

III. *Sospensione del prelievo per la carne destinata alla trasformazione che è oggetto del bilancio di previsione*

La Comunità cercherà di fissare al livello più alto possibile la sospensione del prelievo da applicare all'importazione delle carni bovine destinate alla trasformazione, che è oggetto del bilancio di previsione.

In ogni caso detta sospensione deve essere tale che il prelievo da applicare a questi prodotti non risulti superiore al 45 % del prelievo globale.

IV. *Cooperazione nell'elaborazione del bilancio delle importazioni*

La Commissione e l'Argentina procederebbero ad uno scambio di lettere relative al bilancio di previsione delle importazioni, del tenore seguente :

La cooperazione sarebbe attuata sulle basi sottoindicate :

1. I servizi della Commissione raccolgono i dati forniti dagli Stati membri in merito al rispettivo fabbisogno di carni congelate destinate alla trasformazione.

 Sulla base di questi dati e delle proprie previsioni, essi valutano il fabbisogno comunitario globale per i vari prodotti interessati.

2. La Repubblica argentina sarà informata di queste valutazioni.

3. Si procederà poi quanto prima a riunioni tra la Commisione ed i paesi terzi interessati.

 Queste riunioni avranno i seguenti scopi :

 — procedere ad uno scambio di opinioni con i partecipanti in merito alla situazione generale del mercato comunitario della carne bovina nonché alle prospettive di produzione e consumo ;

 — procedere ad un esame contraddittorio degli elementi che consentano di valutare il fabbisogno comunitario di carne bovina congelata destinata alla trasformazione ;

 — scambiarsi informazioni in merito alle possibilità argentine d'esportazione.

4. A seguito di queste riunioni la Commissione elabora un progetto di bilancio da presentare al Consiglio, prendendo in considerazione tutti gli elementi emersi dalle discussioni con i paesi terzi e che possono essere quantificati su base per quanto possibile concreta.

 Il progetto di bilancio presentato al Consiglio sarà corredato di un documento contenente nei loro elementi essenziali le opinioni espresse dai partecipanti sul fabbisogno comunitario e sulle loro possibilità d'esportazione per gli stessi prodotti o per prodotti simili.

5. Questo bilancio dovrebbe essere elaborato in modo da garantire un regolare approvvigionamento del mercato comunitario e consentire un incremento delle importazioni in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario, tenende conto della prevedibile espansione del mercato.

 Alla luce di queste considerazioni, si prevede che nell'arco di vari anni il livello annuo delle importazioni di carne bovina congelata destinata alla trasformazione, secondo il bilancio, presenterà una tendenza al rialzo in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario.

V. *Regime speciale « tagli speciali »*

i) La Comunità aprirà ogni anno un contingente tariffario annuo con un dazio doganale del 20 %, senza prelievo, per il prodotto seguente :

ex 02.01 A II : Carne della specie bovina, fresca, refrigerata o congelata : « high-quality bone-in and boneless cuts » (1) (2) ;

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

(2) Le carni argentine ammesse in questa sottovoce dovranno rispondere alle specificazioni seguenti : « Cortes de carne de animales bovinos de edad comprendida entre 22 y 24 meses con 2 dientes incisivos permanentes, alimentados exclusivamente en pasturas, cuyo peso a la faena no exceda de 460 kilos vivos, de calidad, especiales o buenos denominados cortes vacunos especiales en cajas "special boxed beef", dichos cortes están autorizados a llevar la marca "S.C." (tagli speciali) ».

all'interno di questo contingente, 5 000 tonnellate (senza ossa) refrigerate sarebbero riservate all'Argentina.

ii) L'Argentina s'impegna ad attuare le misure necessarie affinché le carni della sottovoce sopraindicata spedite nella Comunità siano corredate di un certificato d'autenticità, che garantisca la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, rilasciato dalle competenti autorità della Junta Nacional de Carnes, le quali controlleranno che i quantitativi interessati non superino un massimale annuo di 5 000 tonnellate.

Contenuto dell'accordo per la carne bovina tra la Repubblica orientale dell'Uruguay e la Comunità

I. *Contingente tariffario annuo GATT*

La Comunità s'impegna ad aumentare il contingente tariffario annuo globale (dazio doganale del 20 % senza prelievo) di carni bovine congelate (sottovoce 02.01 A II b), da 1 a 4), da 38 500 tonnellate (senza ossa) a 50 000 t (senza ossa).

II. *Fissazione anticipata del prelievo*

i) La Comunità s'impegna a prendere tutte le misure necessarie affinché il prelievo applicabile alle carni della specie bovina congelate (02.01 A II b) possa, su richiesta, essere fissato in anticipo.

A tal fine verrebbe istituito un titolo di fissazione anticipata, di validità limitata a 60 giorni, che fissi il prelievo al livello vigente alla data di richiesta del titolo ; il rilascio di quest'ultimo sarebbe subordinato al deposito, da effettuare al momento della richiesta, di una cauzione pari a 8 UC/100 kg.

ii) La Comunità conferma inoltre l'impegno da essa preso nel quadro dell'accordo commerciale con la Repubblica dell'Uruguay relativo alla durata di validità del titolo di fissazione anticipata del prelievo applicabile alle carni della specie bovina fresche e refrigerate (02.01 A II a).

III. *Sospensione del prelievo per le carni destinate alla trasformazione che è oggetto del bilancio di previsione*

La Comunità cercherà di fissare al livello più alto possibile la sospensione del prelievo applicabile all'importazione delle carni bovine destinate alla trasformazione, che è oggetto del bilancio di previsione.

Questa sospensione deve essere in ogni caso tale che il prelievo applicabile a questi prodotti non risulti superiore al 45 % del prelievo globale.

IV. *Cooperazione nell'elaborazione del bilancio delle importazioni*

La Commissione e la Repubblica dell'Uruguay procederebbero allo scambio di lettere relative al bilancio di previsione delle importazioni, del seguente tenore :

La cooperazione verrebbe attuata sulle basi sotto indicate :

1. I servizi della Commissione raccolgono i dati forniti dagli Stati membri in merito al rispettivo fabbisogno di carni congelate destinate alla trasformazione.

 Sulla base di questi dati e delle proprie previsioni, essi valutano il fabbisogno comunitario globale dei vari prodotti.

2. La Repubblica dell'Uruguay sarà informata di queste valutazioni.

3. Si procederà poi quanto prima a riunioni tra la Comunità ed i paesi terzi interessati.

 Queste riunioni avranno i seguenti scopi :

 — procedere ad uno scambio di opinioni con i partecipanti in merito alla situazione generale del mercato comunitario della carne bovina, nonché alle prospettive di produzione e consumo ;

 — procedere ad un esame contraddittorio degli elementi che consentano di valutare il fabbisogno comunitario di carne bovina congelata destinata alla trasformazione ;

 — scambiarsi informazioni in merito alla possibilità d'esportazione dell'Uruguay.

4. Dopo queste riunioni la Commissione elabora un progetto di bilancio da presentare al Consiglio, tenendo conto di tutti gli elementi emersi dalle discussioni con i paesi terzi e che possano essere quantificati su base per quanto possibile concreta.

 Il progetto di bilancio presentato al Consiglio sarà corredato di un documento contenente, nei loro punti essenziali, le opinioni espresse dai partecipanti in merito al fabbisogno comunitario e alle loro possibilità di esportazione per gli stessi prodotti o per prodotti simili.

5. Questo bilancio dovrebbe essere elaborato in modo da garantire un regolare approvvigionamento del mercato comunitario e consentire l'incremento delle importazioni in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario, tenendo conto della prevedibile espansione del mercato.

 Alla luce di queste considerazioni, si prevede che il livello annuo delle importazioni di carne bovina congelata destinata alla trasformazione, secondo il bilancio, presenterà nell'arco di qualche anno una tendenza al rialzo in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario.

V. *Regime speciale « tagli speciali »*

i) La Comunità aprirà ogni anno un contingente tariffario annuo con un dazio doganale del 20 %, senza prelievo, per il prodotto seguente :

 ex 02.01 A II : Carne della specie bovina fresca, refrigerata o congelata : « high-quality bone-in and boneless cuts » (1) (2) ;

 all'interno di questo contingente una quota pari a 1 000 t (senza ossa), fresche, refrigerate e/o congelate sarebbe riservata all'Uruguay ;

ii) La Repubblica dell'Uruguay s'impegna ad applicare tutte le misure necessarie affinché le carni della sottovoce sopra indicata spedite nella Comunità siano corredate di un certificato di autenticità, che garantisca la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, rilasciato dalle autorità competenti dell'Instituto Nacional de Carnes (INAC), le quali controlleranno che i quantitativi interessati non superino un massimale annuo di 1 000 t.

iii) La Comunità è disposta ad approvare che l'Uruguay esporti quantitativi annui supplementari di questi tagli speciali, qualora il contingente globale di cui al paragrafo i) non sia esaurito da altri paesi beneficiari.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

(2) Le carni uruguayane ammesse in questa sottovoce dovranno rispondere alle specificazioni seguenti : « Cortes de carne de animales bovinos con 2 dientes incisivos permanentes, alimentados exclusivamente en pasturas, cuyo peso a la faena no exceda de 460 kilos vivos, de calidad, especiales o buenos denominados cortes vacunos especiales en cajas "special boxed beef", dichos cortes están autorizados a llevar la marca "S.C." (tagli speciali) ».

Bruxelles, 5 luglio 1979

Signor Direttore generale,

mi pregio far riferimento all'accordo per la carne bovina tra Comunità europea ed Uruguay che abbiamo firmato in data odierna.

Desidero confermarLe che il mio governo s'impegna ad inserire nell'elenco delle concessioni del GATT i prodotti sotto indicati, che saranno consolidati ai livelli tariffari specificati qui di seguito per ciascuno di essi.

Tariffa doganale	*Prodotto*	*Aliquota globale*
22.09.02.04	Whisky irlandese	71 %
22.09.02.13	Cognac	100 %
22.09.03.00	Liquori	100 %

Voglia gradire, signor Direttore generale, il segno della mia più alta considerazione.

Gustavo MAGARIÑOS

Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario

Contenuto dell'accordo per la carne bovina tra la Repubblica popolare ungherese e la Comunità

I. *Contingente tariffario annuo GATT*

La Comunità s'impegna ad aumentare, dall'entrata in vigore delle concessioni, il contingente tariffario annuo globale (dazio doganale del 20 % senza prelievo) di carni bovine congelate (sottovoce 02.01 A II b), da 1 a 4), da 38 500 t (senza ossa) a 50 000 t (senza ossa).

II. *Cooperazione nell'elaborazione del bilancio delle importazioni*

Il capo della delegazione della Commissione delle Comunità europee e il delegato ungherese presso il GATT procederanno ad uno scambio di lettere relative al bilancio di previsione delle importazioni di carne bovina congelata destinata alla trasformazione e di animali destinati all'ingrasso, il tenore delle quali sarà il seguente :

« 1. I servizi della Commissione raccolgono i dati forniti dagli Stati membri sul rispettivo fabbisogno di carni bovine congelate destinate alla trasformazione e di animali destinati all'ingrasso.

Sulla base di questi dati e delle proprie previsioni, essi valutano il fabbisogno comunitario globale dei vari prodotti interessati.

2. L'Ungheria sarà informata di queste valutazioni relativamente ai suoi interessi commerciali.

3. Si procederà inoltre quanto prima a riunioni tra la Commissione delle Comunità europee ed i rappresentanti ungheresi.

Queste riunioni avranno i seguenti scopi :

— procedere ad uno scambio di opinioni con i partecipanti in merito alla situazione generale del mercato comunitario della carne bovina, nonché alle prospettive di produzione e consumo,

— procedere ad un esame contraddittorio degli elementi che consentano di valutare il fabbisogno comunitario di carne bovina congelata destinata alla trasformazione e di animali vivi destinati all'ingrasso,

— scambiarsi informazioni in merito alle possibilità ungheresi di esportazione.

4. A seguito di queste riunioni la Commissione elabora un progetto di bilancio da presentare al Consiglio, prendendo in considerazione tutti gli elementi emersi dalle discussioni con i paesi terzi e che costituiscano una base per quanto possibile concreta.

 Il progetto di bilancio presentato al Consiglio sarà corredato da un documento contenente, nei loro punti essenziali, le opinioni espresse dai partecipanti in merito al fabbisogno comunitario ed alle loro possibilità di esportazione per gli stessi prodotti o per prodotti simili.

5. Questo bilancio dovrebbe essere elaborato in modo da garantire un regolare approvvigionamento del mercato comunitario e consentire un incremento delle importazioni in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario, tenendo conto della prevedibile espansione di questo mercato.

 Alla luce di queste considerazioni, si prevede che i livelli annui d'importazione delle carni bovine congelate destinate alla trasformazione e degli animali destinati all'ingrasso presenteranno, nell'arco di qualche anno, una tendenza al rialzo in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario ».

III. *Sospensione del prelievo per i prodotti contemplati nel bilancio*

La Commissione cercherà di fissare al livello più alto possibile la sospensione del prelievo applicabile all'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione e di animali destinati all'ingrasso, che è oggetto del bilancio di previsione.

Questa sospensione sarà in ogni caso tale che il prelievo applicabile non risulti superiore al 45 % del prelievo globale per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione, allo 0 % per le carni congelate destinate all'industria conserviera e al 40 % per gli animali destinati all'ingrasso.

IV. *Dichiarazione comune relativa agli scambi di bovini vivi da macello e di carne bovina fresca*

È inteso che la Commissione delle Comunità europee ed i rappresentanti ungheresi avranno consultazioni, su richiesta dell'una o dell'altra parte, in merito al fabbisogno comunitario di importazione di bovini vivi da macello e di carne bovina fresca.

V. *Dichiarazione unilaterale ungherese*

Nella risposta relativa al presente accordo, l'Ungheria farà la dichiarazione seguente :

« L'Ungheria auspica che la Comunità continui a studiare la possibilità di estendere ai bovini vivi da macello e alla carne bovina fresca l'accordo relativo alle carni bovine congelate destinate alla trasformazione e agli animali destinati all'ingrasso ».

Contenuto dell'accordo per la carne bovina tra la Repubblica socialista di Romania e la Comunità

I. *Contingente tariffario annuo GATT*

i) La Comunità s'impegna ad aumentare, dall'entrata in vigore delle concessioni, il contingente tariffario annuo globale (dazio doganale del 20 % senza prelievo) di carni bovine congelate (sottovoce 02.01 A II b), da 1 a 4), da 38 500 tonnellate (senza ossa) a 50 000 tonnellate (senza ossa).

ii) Ripartizione del contingente GATT tra i paesi terzi fornitori : la Comunità conferma che l'apertura e l'utilizzazione del contingente tariffario annuo globale di 50 000 tonnellate (senza ossa), che sarà consolidato nel quadro del GATT all'aliquota del 20 %, saranno effettuate conformemente alle disposizioni del GATT in materia.

II. *Cooperazione nell'elaborazione del bilancio delle importazioni*

Il capo della delegazione della Commissione delle Comunità europee e il delegato della Romania presso il GATT procederanno ad uno scambio di lettere sul bilancio di previsione delle importazioni di carne bovina congelata destinata alla trasformazione e di animali destinati all'ingrasso, il contenuto delle quali sarà il seguente :

« 1. I servizi della Commissione raccolgono i dati forniti dagli Stati membri sul rispettivo fabbisogno di carni bovine congelate destinate alla trasformazione e di animali destinati all'ingrasso.

Sulla base di questi dati e delle proprie previsioni, essi valutano il fabbisogno comunitario globale per i vari prodotti.

2. La Repubblica socialista di Romania sarà informata di dette valutazioni.

3. Si procederà poi quanto prima a riunioni tra la Commissione delle Comunità europee ed i rappresentanti della Romania.

Queste riunioni avranno i seguenti scopi :

— procedere ad uno scambio di opinioni con i partecipanti in merito al mercato comunitario della carne bovina nel suo complesso, nonché alle prospettive di produzione e consumo ;

— procedere ad un esame contraddittorio degli elementi che consentano di valutare il fabbisogno comunitario di carne bovina congelata destinata alla trasformazione e di animali vivi destinati all'ingrasso ;

— scambiarsi informazioni in merito alle possibilità rumene di esportazione.

4. A seguito di queste riunioni, la Commissione elabora un progetto di bilancio da presentare al Consiglio, tenendo conto di tutti gli elementi emersi dalle discussioni con i paesi terzi e che possono essere quantificati su base per quanto possibile concreta.

Il progetto di bilancio presentato al Consiglio sarà corredato di un documento contenente, nei loro elementi essenziali, le opinioni espresse dai partecipanti in merito al fabbisogno comunitario e alle loro possibilità d'esportazione per gli stessi prodotti o per prodotti simili.

5. Questo bilancio dovrebbe essere elaborato in modo da garantire un regolare approvvigionamento del mercato comunitario e consentire un incremento delle importazioni in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario tenendo conto della prevedibile espansione di questo mercato.

Alla luce di queste considerazioni, si prevede che nell'arco di qualche anno i livelli annui delle importazioni di carne bovina congelata destinata alla trasformazione e di animali destinati all'ingrasso, secondo il bilancio, presenteranno una tendenza al rialzo in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario ».

III. *Fissazione anticipata del prelievo*

La Comunità s'impegna a prendere tutte le misure necessarie affinché il prelievo da applicare alle carni della specie bovina congelate (02.01 A II b) possa, su richiesta, essere fissato in anticipo.

A tal fine, sarebbe istituito un titolo di fissazione anticipata con validità limitata a 45 giorni, che fissi il prelievo al livello vigente alla data di richiesta del titolo ; il rilascio di questo titolo sarebbe subordinato al deposito, da effettuarsi al momento della richiesta, di una cauzione pari a 8 UC/100 kg.

IV. *Sospensione del prelievo per i prodotti contemplati nel bilancio*

La Comunità cercherà di fissare al livello più alto possibile la sospensione del prelievo applicabile all'importazione di carne bovina congelata destinata alla trasformazione e di animali destinati all'ingrasso, che è oggetto del bilancio di previsione.

Questa sospensione sarà in ogni caso tale che il prelievo applicabile non risulti superiore al 45 % del prelievo globale per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione, allo 0 % per le carni bovine congelate destinate all'industria conserviera e al 40 % per gli animali destinati all'ingrasso.

V. *Dichiarazione comune*

La Comunità s'impegna, per le merci di cui al presente accordo, a non applicare alla Romania un regime più sfavorevole di quello che verrà applicato ad altri partner della Comunità.

VI. *Dichiarazione unilaterale*

Nella risposta relativa al presente accordo, la Romania farà la dichiarazione seguente :

« La Repubblica socialista di Romania auspica che il bilancio di previsione per i bovini destinati all'ingrasso, elaborato ogni anno dal Consiglio, sia fissato ad un li-

vello almeno uguale a quello per il 1979 e tenga pienamente conto in futuro dell'evoluzione della domanda comunitaria di questo particolare tipo di bestiame.

Sarebbe inoltre conveniente, a suo avviso, che il peso degli animali destinati all'ingrasso contemplati nel bilancio di previsione fosse superiore a quello attualmente fissato dalla normativa comunitaria, e portato ad esempio a 350 kg.

Essa rinnova inoltre la domanda relativa al livello del prelievo che dovrebbe essere applicato all'importazione ed auspica che il Consiglio delle Comunità la prenda in considerazione ».

Contenuto dell'accordo per la carne bovina tra la Repubblica popolare di Polonia e la Comunità

I. *Cooperazione nell'elaborazione del bilancio delle importazioni*

Il capo della delegazione della Commissione delle Comunità europee ed il rappresentante permanente della Repubblica popolare di Polonia presso il GATT procederanno ad uno scambio di lettere in merito al bilancio di previsione per le importazioni di animali destinati all'ingrasso, il tenore delle quali è il seguente :

« Nel corso dei colloqui che abbiamo avuto nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali, abbiamo concordato quanto segue :

1. I servizi della Commissione raccolgono i dati forniti dagli Stati membri in merito al rispettivo fabbisogno di carni bovine congelate destinate alla trasformazione e di animali destinati all'ingrasso.

 Sulla base di questi dati e delle proprie previsioni, essi valutano il fabbisogno comunitario globale per i vari prodotti.

2. Il rappresentante permanente della Repubblica popolare di Polonia presso il GATT sarà informato di dette valutazioni.

3. Si procederà inoltre quanto prima a riunioni tra il capo della delegazione della Commissione delle Comunità europee ed il rappresentante permanente della Repubblica popolare di Polonia presso il GATT.

 Queste riunioni avranno i seguenti scopi :

 — procedere ad uno scambio di opinioni con i partecipanti in merito al mercato comunitario della carne bovina nel suo complesso, nonché alle prospettive di produzione e consumo ;

 — procedere ad un esame contraddittorio degli elementi che consentano di valutare il fabbisogno comunitario di carne bovina congelata destinata alla trasformazione e di animali vivi destinati all'ingrasso ;

 — scambiarsi informazioni in merito alle possibilità polacche di esportazione.

4. A seguito di queste riunioni, la Commissione elabora un progetto di bilancio da presentare al Consiglio, prendendo in considerazione tutti gli elementi emersi dalle discussioni con i paesi terzi e che possono essere quantificati su base per quanto possibile concreta.

 Il progetto di bilancio presentato al Consiglio sarà corredato di un documento contenente, nei loro punti essenziali, le opinioni espresse dai partecipanti in merito al fabbisogno della Comunità e alle loro possibilità di esportazione per gli stessi prodotti o per prodotti simili.

5. Questo bilancio dovrebbe essere elaborato in modo da garantire un regolare approvvigionamento del mercato comunitario e consentire un incremento delle importazioni in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario, tenendo conto della prevedibile espansione di questo mercato.

 Alla luce di queste considerazioni, si prevede che nell'arco di qualche anno i livelli annui delle importazioni di carne bovina congelata destinata alla trasformazione e di animali destinati all'ingrasso, secondo il bilancio, presenteranno una tendenza al rialzo in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario. ».

II. *Sospensione del prelievo per i prodotti contemplati nel bilancio*

La Comunità cercherà di fissare al livello più alto possibile la sospensione del prelievo applicabile all'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione e di animali destinati all'ingrasso, che è oggetto del bilancio di previsione.

Questa sospensione sarà in ogni caso tale che il prelievo applicabile non risulti superiore al 45 % del prelievo globale per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione, allo 0 % per le carni bovine c congelate destinate all'industria conserviera e al 40 % per gli animali destinati all'ingrasso.

III. *Dichiarazione comune relativa agli scambi di bovini vivi destinati alla macellazione*

É inteso che il capo della delegazione della Commissione delle Comunità europee ed il rappresentante permanente della Repubblica popolare di Polonia presso il GATT avranno consultazioni, su richiesta dell'una o dell'altra parte, in merito al fabbisogno comunitario d'importazione di bovini vivi da macello.

IV. *Dichiarazione unilaterale*

Nella risposta relativa al presente accordo, il rappresentante permanente della Repubblica popolare di Polonia presso il GATT farà la dichiarazione seguente :

« Il rappresentante permanente della Repubblica popolare di Polonia presso il GATT auspica che il bilancio di previsione per i bovini destinati all'ingrasso, elaborato ogni anno dal Consiglio, sia fissato ad un livello almeno uguale a quello per il 1979 e tenga pienamente conto nel futuro dell'evoluzione della domanda comunitaria per questo particolare tipo di bestiame.

Sarebbe inoltre conveniente, a suo avviso, che il peso degli animali destinati all'ingrasso contemplati nel bilancio di previsione fosse superiore a quello attualmente fissato dalla normativa comunitaria, e portato ad esempio a 350 kg.

Egli rinnova inoltre la domanda relativa al livello del prelievo che dovrebbe essere applicato all'importazione ed auspica che il Consiglio delle Comunità la prenda in considerazione ».